



**Bruxelles, 30 settembre 2025
(OR. en)**

12709/25

**FISC 234
ECOFIN 1151
N 67**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno di Norvegia per un accordo sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno di Norvegia
per un accordo sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri beneficiano di un quadro solido e ben integrato di cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta stabilito dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹. Tale quadro mira a garantire il rispetto degli obblighi fiscali all'interno dell'Unione e nel contempo coadiuva le autorità fiscali nella prevenzione della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscali e nella lotta contro le stesse.
- (2) Il Regno di Norvegia ("Norvegia") è un partner commerciale fondamentale dell'Unione e una parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo². È nell'interesse degli Stati membri ampliare l'ambito del quadro di cooperazione nel settore fiscale tra l'Unione e la Norvegia, attualmente limitato al settore dell'imposta sul valore aggiunto.
- (3) A tal fine, è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta con la Norvegia, che amplierebbe la portata dello scambio automatico reciproco di informazioni tra gli Stati membri e la Norvegia, includendo lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e agli articoli 8 bis e 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE.

¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>).

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/1/oj.

- (4) I negoziati dovrebbero inoltre mirare ad ampliare la portata dell'assistenza in materia di recupero delle imposte tra gli Stati membri e la Norvegia, includendo i crediti relativi a tutte le imposte oltre a quelle già rientranti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto³, in linea con la direttiva 2010/24/UE del Consiglio⁴,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

³ GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2018/1089/oj.

⁴ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/24/oj>).

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo sulla cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta con il Regno di Norvegia.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione. Tali direttive di negoziato sono rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all'andamento dei negoziati.

Articolo 2

1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Questioni fiscali", designato in qualità di comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al paragrafo 1 in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.
3. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest'ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
